

Presentazione

Raffaella Bianchi Riva*

DOI: 10.54103/milanoup.245.c621

Il centocinquantésimo anniversario dell'istituzione degli ordini forensi rappresenta una straordinaria opportunità per riflettere, in una prospettiva di lungo periodo, sull'avvocatura e sul suo ruolo nell'ordinamento.

Per l'importanza che le libere professioni rivestono per la società, l'ordine professionale è chiamato a disciplinare – nel delicato bilanciamento tra autonomia e regolamentazione statale – l'esercizio della professione nell'interesse tanto dei professionisti quanto della collettività. Come è noto, la professione forense è stata la prima a ricevere riconoscimento pubblico in Italia con la legge 8 giugno 1874 n. 1938, che ha rappresentato quindi il modello per la disciplina delle altre professioni liberali. La funzione sociale di «protezione» e «difesa degli umani diritti» – come la definì Giuseppe Zanardelli nel discorso inaugurale dell'Ordine degli avvocati di Brescia del 1875¹ – che l'avvocatura svolge nell'interesse privato del cliente e in quello pubblico dell'ordinamento, e che perciò Piero Calamandrei considerava «necessaria allo Stato come quella del giudice»², è dipesa storicamente dai poteri che l'ordinamento ha attribuito agli ordini forensi – a loro volta, frutto dei rapporti tra professione, politica e società. L'autonomia di cui gli ordini godono rappresenta l'espressione del valore che lo Stato riconosce – anche a livello costituzionale³ – all'esercizio della professione forense. Il rilievo sociale della difesa è oggi richiamato anche dall'impegno solenne che gli avvocati assumono al momento dell'ammissione all'ordine di svolgere la professione «per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito», secondo il principio deontologico della “doppia fedeltà”.

Il volume che qui si presenta è il frutto di un confronto – avviato in occasione del convegno organizzato presso l'Università degli Studi di Milano, con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Milano, il 14 ottobre 2024 (in un anno significativo non solo per gli ordini forensi, che hanno festeggiato i 150 anni dalla loro istituzione, ma anche per il nostro ateneo, che ha celebrato il suo

* Professoressa associata di storia del diritto medievale e moderno presso l'Università degli Studi di Milano (ORCID 0000-0001-5568-1163).

1 G. Zanardelli, *L'avvocatura. Discorsi*, Firenze, Barbera, 1879, p. 14.

2 P. Calamandrei, *Troppi avvocati!*, in Id., *Opere giuridiche*, a cura di M. Cappelletti, II. *Magistratura, Avvocatura, studi e insegnamento del diritto*, Roma, Roma TrE-press, 2019, p. 70.

3 Non si può non richiamare la proposta di modifica dell'art. 111 Cost., volta a riconoscere esplicitamente il ruolo dell'avvocato, attualmente affermato implicitamente nel diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.

centenario) – tra professori e professoressi di diverse discipline giuridiche (storia del diritto, diritto costituzionale, diritto processuale civile e diritto processuale penale) e avvocati e avvocate sul tema dell'indipendenza dell'avvocatura, di cui gli ordini forensi rappresentano il principale baluardo.

L'indipendenza degli avvocati – sia come singoli sia come categoria – rappresenta un principio fondamentale per garantire l'effettività del diritto di difesa e per assicurare quindi una adeguata tutela dei diritti. Tuttavia, mentre l'indipendenza dei giudici è da sempre al centro delle riflessioni dei giuristi sullo Stato di diritto, l'indipendenza degli avvocati non ha ricevuto la stessa attenzione ed è stata anzi sovente considerata come oggetto di rivendicazione da parte della categoria. Nasce anche da qui l'esigenza di favorire un dialogo tra università e professione forense al fine di mantenere vivo lo scambio tra ricerca accademica e impegno professionale sul tema dell'indipendenza dell'avvocatura, quale componente essenziale della giurisdizione insieme alla magistratura.

La lotta per l'indipendenza – o, potremmo anche dire, la «lotta per i diritti», per richiamare il titolo di un volume curato dal Consiglio nazionale forense che ripercorre il «ruolo dell'Avvocatura libera nella storia dei suoi congressi»⁴ – ha caratterizzato la storia degli ordini forensi sin dalla loro istituzione, segnandone l'evoluzione tra periodo liberale, fascismo ed età repubblicana.

Il legame tra la necessità di esercitare la professione in assenza di pressioni e interferenze e la garanzia offerta dall'autonomia degli ordini forensi per la tutela dei diritti e la difesa della libertà sottolinea la centralità dell'avvocatura in ogni democrazia. Lo dimostrano, al contrario, i modelli di controllo statale che ancora oggi limitano l'autonomia degli ordini forensi, compromettendo la funzione che gli avvocati svolgono per la difesa dei diritti fondamentali⁵.

La prima parte del volume ripercorre la storia degli ordini forensi, attraverso la lente degli ordinamenti professionali che si sono succeduti in Italia dall'unificazione sino ad oggi: l'istituzione – in un contesto segnato dai complessi rapporti fra avvocatura, magistratura e politica – degli ordini forensi con la prima legge professionale (L. 8 giugno 1874 n. 1938), che, pur intendendo realizzare l'indipendenza della professione forense (assegnandole in particolare le funzioni riguardanti l'iscrizione all'albo e la potestà disciplinare sugli iscritti), fu segnata da un forte controllo dello Stato (esercitato per il tramite dei giudici) (Bonzo); la formale abolizione degli ordini forensi con la legge professionale fascista (r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) – ultimo di una serie di provvedimenti con i quali l'avvocatura era già stata di fatto privata dell'autonomia, conformemente al “nuovo” modello di avvocato propagandato dal regime – nell'ambito

4 *La lotta per i diritti. Identità e ruolo dell'Avvocatura nelle assise congressuali*, Roma, Consiglio Nazionale Forense, 2010.

5 Si pensi, ad esempio, all'attuale situazione dell'avvocatura in Turchia, alla quale è stato recentemente dedicato un numero de *Il Dubbio, Turchia, avvocati nel mirino. Democrazia a rischio*, 18 novembre 2024.

del sistema corporativo (Legnani Annichini); lo scioglimento dei sindacati (d.lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 369) e la ricostituzione degli ordini (d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382), durante la fase di transizione dal fascismo alla repubblica, che segnarono il ritorno all'avvocatura "liberale", pur restando in vigore la legislazione fascista (modificata solo per i riferimenti al sistema corporativo), nell'ambito della continuità tra fascismo e repubblica (Isotton); l'attuale legge professionale forense (L. 31 dicembre 2012 n. 247), approvata dopo un'attesa lunghissima e un brevissimo iter parlamentare con il duplice obiettivo di modernizzare la professione da un lato e, dall'altro, di conservare i valori della tradizione (soprattutto ridimensionando i precedenti interventi legislativi in tema di libera concorrenza), che oggi appare già bisognosa di riforme per adeguarsi alle più recenti e rapide trasformazioni economiche e sociali (Patelli). Tali esigenze si sono tradotte nel recentissimo disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense, che «pone al centro del nuovo ordinamento il principio della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, elevandolo a valore fondante dell'intera disciplina»⁶.

Nella seconda parte vengono, invece, affrontati alcuni temi ricorrenti nella storia dell'avvocatura, con inevitabili riflessi sugli ordini forensi: la parità di genere – oggi raggiunta da un punto di vista quantitativo, ma non qualitativo –, che, nell'ambito del lungo percorso che ha condotto le donne «dall'esclusione all'inclusione»⁷, suggerisce notevoli riflessioni sul rapporto tra principio di uguaglianza e libero esercizio della professione (Masi e Liberali); la formazione e l'accesso alla professione, al centro di un risalente dibattito tra università e avvocatura (sulle rispettive competenze), al fine di garantire la qualità del "servizio" professionale reso alla collettività (e di legittimare al tempo stesso la professione) (Cappuccio e Bontempelli); la potestà disciplinare e la deontologia forense, da sempre cartina di tornasole per "misurare" l'indipendenza della professione, nell'ambito dei rapporti tra avvocatura, magistratura e politica (Ansanelli e Bina).

Se, da un lato, il volume contribuisce alle ricerche sulla storia dell'avvocatura – da anni oggetto di interesse non solo da parte della storiografia, ma anche da parte dell'avvocatura, che ha voluto con ciò ricercare la propria identità professionale⁸ –, dall'altro si colloca tra i più recenti studi volti ad analizzare *de iure condito* e *de iure condendo* le questioni cruciali della professione forense, che sono al centro del dibattito pubblico sul rapporto tra giustizia, politica e società e che proprio dalla prospettiva storica traggono costanti spunti di riflessione.

6 Camera dei Deputati, Disegno di legge n. 2629 presentato dal Ministro della Giustizia (Nordio), *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense*, 26 settembre 2025.

7 F. Tacchi, *Dall'esclusione all'inclusione. Il lungo cammino delle laureate in giurisprudenza*, in *Società e storia*, 103, 2004, pp. 97-125.

8 Ci si riferisce innanzitutto alla collana *Storia dell'avvocatura in Italia*, promossa ormai più di vent'anni fa dal Consiglio nazionale forense, ma anche alle pubblicazioni realizzate su iniziativa di diversi ordini forensi.

Nel continuo dialogo tra passato e presente che caratterizza il volume, a unire le diverse competenze ed esperienze degli autori e delle autrici è, infatti, la consapevolezza che il ruolo di mediazione tra cittadini e Stato, tra interessi particolari e generali che l'avvocatura svolge nell'ordinamento è «sempre riconoscibile nella sua identità attraverso i secoli»⁹, pur evolvendosi costantemente per rispondere a compiti sempre più ampi e complessi, determinati non solo dalle dinamiche del mercato, ma anche dall'emersione di “nuovi” diritti. Tali cambiamenti globali, che richiedono l'adozione di modelli organizzativi innovativi e di idonee forme di esercizio della professione, pongono agli avvocati e alle avvocate nuove sfide, che rischiano – ancora una volta – di minare l'indipendenza dell'avvocatura (così come quella della magistratura), rendendola più vulnerabile a indebite tensioni e sollecitazioni. Il ruolo degli ordini forensi sarà fondamentale – ancora una volta – per orientare i professionisti e le professioniste nell'affrontare tali sfide, senza compromettere i principi fondamentali di indipendenza e giustizia, anche in un contesto di rapidi cambiamenti. D'altra parte, come evidenziava Angiola Sbaiz – prima donna presidente di un consiglio dell'ordine in Italia – nell'VIII Congresso nazionale forense del 1965, di fronte alle profonde trasformazioni sociali che stavano allora investendo il paese, compito degli ordini forensi è quello di «saper captare, non solo per la formazione dei giovani, ma anche per tener aggiornati i colleghi, quello che succede nel mondo intorno a noi, e che non deve assolutamente restare un dato estraneo o ignorato», al fine di «mantenere il prestigio antico» che rappresenta «la maggior garanzia e il migliore aiuto anche per i giovani che entrano a fare parte del nostro Ordine» e che richiede «l'interessamento» e «il dibattito dei problemi»¹⁰.

9 R. Danovi, *Presentazione. La nascita della deontologia*, in G. Alpa, R. Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 13.

10 A. Sbaiz, *Pagine sparse sull'avvocatura*, a cura di G. Berti Arnoaldi Veli, Bologna, Fondazione forense bolognese, 2008, pp. 98-99.